

Valerio de GIOIA

CODICE *di*
**PROCEDURA
PENALE**
e LEGGI SPECIALI
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

XIII EDIZIONE
2023-2024

 **Neldiritto**
Editore

Art. 9 Regole suppletive

[1]. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

[2]. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio [43 c.c.] dell'imputato [60, 61].

[3]. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335.

SOMMARIO ■1. Presupposti ... ■1.1. ... e gerarchia. ■2. Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. ■2.1. ... e relativo accertamento. ■3. Giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato ... ■3.1. ... nel caso di diffamazione via internet. ■3.2. Accertamento della residenza. ■4. Sede dell'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. ■5. Reati connessi e associativi. ■6. Reato permanente. ■7. Reato abituale. ■8. Casistica: ricettazione ... ■8.1. ... truffa *on line*. ■8.2. ... arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora ... ■8.3. ... reati associativi ... ■8.4. ... e tributari.

■1. Presupposti ...

Ai fini della **determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi**, ove non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave non è consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p., ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui. ■Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2012, n. 16129

La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via graduata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i **criteri suppletivi** indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, c.p.p. ■Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 40537

■1.1. ... e gerarchia.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, le regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p. **non sono equipolenti**, ma devono ritenersi organizzate secondo un ordine gerarchico. Ne consegue che se è noto il luogo di consumazione di una parte dell'azione la competenza non può essere determinata in ragione del criterio della priorità d'iscrizione della notizia di reato. ■Cass. pen., sez. IV, 6 novembre 2007, n. 8588

Ai fini della **determinazione della competenza per territorio**, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi pertanto individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 c.p.p.). ■Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 42740

■2. Ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

Il criterio di determinazione della competenza per territorio, che fa riferimento all'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, attribuisce rilevanza esclusivamente alla **condotta dell'imputato** e non alla condotta della persona offesa. ■Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2010, n. 10265

Quella prevista dall'art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 è **norma a fattispecie alternative**, la cui realizzazione congiunta comporta l'assorbimento, sotto il profilo sanzionatorio, delle diverse condotte in un unico reato, senza peraltro che le stesse perdano la loro autonoma rilevanza ai fini della determinazione del giudice competente per territorio, che deve dunque essere individuato in quello dell'ultimo luogo in cui è stata accertata con certezza una frazione della complessiva condotta criminosa. (Fattispecie in tema di importazione e successiva consegna

in luoghi diversi di una partita di stupefacenti). ■Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2008, n. 6203

In tema di competenza per territorio, il **criterio sussidiario costituito** dall'ultimo luogo nel quale si è verificata parte dell'azione o dell'omissione che costituisce il reato fa riferimento al contesto unitario della condotta criminosa sicché, nel caso di una pluralità di reati, l'espressione "parte dell'azione" non deve intendersi come frammento del singolo reato, ma va riferita al complesso dell'attività criminosa della quale il reato o i reati facciano parte. ■Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2008, n. 45364

In tema di competenza territoriale, la regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma primo, c.p.p. trova applicazione esclusivamente quando nel **territorio nazionale si è consumata una parte della condotta essenziale per l'integrazione della fattispecie**, dovendosi in caso contrario fare riferimento ai criteri contemplati dai successivi commi della norma menzionata. (Fattispecie in tema di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti del committente di un trasporto dall'Olanda di droga, mai giunta nel territorio nazionale per l'avvenuto arresto dei «corrieri» in Svizzera. In accordo con il principio in massima, la Corte, nel rigettare il ricorso dell'imputato, ha ritenuto la condotta di istigazione degli stessi «corrieri» consumata nel territorio nazionale, ancorché sufficiente a determinare la giurisdizione del giudice italiano, non essenziale alla realizzazione del fatto tipico e conseguentemente ha individuato nel luogo di residenza, dimora o domicilio dello stesso imputato il criterio di attribuzione della competenza in concreto applicabile). ■Cass. pen., sez. IV, 19 giugno 2007, n. 29187

In caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i **criteri residuali** di cui all'art. 9 c.p.p. (Nella specie si trattava del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio). ■Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, n. 15832

■2.1. ... e relativo accertamento.

Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'**esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi** che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale, alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di bonifici bancari all'estero, a «continue erogazioni in denaro contante» non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, e dell'art. 9, comma primo, c.p.p., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione). ■Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249

■3. Giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato ...

La determinazione della competenza territoriale in forza della regola suppletiva che fa leva sul luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato deve tener conto del momento di commissione del reato e **non può dipendere dai comportamenti dell'imputato successivi al fatto** e capaci di

risolversi in una scelta del giudice. ■ *Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2008, n. 411*

Per individuare il giudice competente per territorio, al di fuori dei casi espressamente disciplinati dall'art. 16 c.p.p., è necessario (nel quadro della disciplina della competenza per connessione e delle finalità di essa) fare ricorso ai criteri generali, dettati dagli artt. 8 e 9 del c.p.p. Ne consegue che nell'ipotesi di **concorso di più persone**, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi, nel reato commesso in luogo ignoto, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9, terzo comma, che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che per primo ha scritto la notizia di reato, non essendo possibile applicare gli altri criteri suppletivi senza infrangere i principi attributivi della competenza nei casi di connessione ex art. 12, comma primo, lett. a) c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1991, n. 3617*

■ 3.1. ... nel caso di diffamazione via internet.

In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la **difficoltà di utilizzare criteri oggettivi** unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli artt. 8 e 9, comma 2, c.p.p., come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il giudice competente potrà essere individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.p. che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. ■ *Cass. pen., sez. I, 15 marzo 2011, n. 16307*

La competenza per territorio, per il reato di diffamazione commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito "web", va determinata in forza del **criterio del luogo di domicilio dell'imputato**, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. I, 21 dicembre 2010, n. 2739*

■ 3.2. Accertamento della residenza.

In tema di competenza per territorio, la residenza dell'imputato va **individuata secondo criteri di effettività** non prescindendo la legge forme o modalità particolari per le ricerche relative al luogo di abitazione. (Nella fattispecie la Corte, confermando la legittimità dell'adozione da parte del giudice di merito del criterio di cui al comma terzo dell'art. 9 del codice di rito, ha ritenuto che l'ecceppata residenza anagrafica non corrispondesse all'affermato principio di effettività). ■ *Cass. pen., sez. II, 4 novembre 2008, n. 45743*

■ 4. Sede dell'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

Il criterio residuale di determinazione della competenza per territorio, che ha riferimento al luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato, attribuisce la cognizione ad uno stesso ufficio giudiziario anche per i concorrenti nel reato, i cui nominativi risultino iscritti nel registro delle notizie di reato di **diversi uffici del pubblico ministero**, perché ha riguardo alla notizia di reato oggettivamente considerata. ■ *Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2009, n. 44182*

La competenza territoriale a conoscere del **reato di associazione per delinquere**, allorché non sia configurabile connessione con i reati fine, non si conosca il luogo di radicamento del sodalizio criminoso, né si possa far riferimento, data la loro diversità, al luogo di residenza, di dimora o di domicilio degli imputati, va determinata secondo il criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis", restando irrilevante quello di consumazione del primo reato fine. ■ *Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 2008, n. 40345*

Ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio, nel caso di inidoneità o di insufficienza dei criteri indicati dall'art. 16 c.p.p., sono applicabili le regole suppletive previste dall'art. 9 c.p.p.; ne deriva che nell'ipotesi di **concorso nel reato commesso in luogo ignoto di più persone, aventi residenza, dimora e domicilio in luoghi diversi**, deve trovare applicazione il criterio previsto dall'art. 9, comma terzo, c.p.p., che individua la competenza nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. ■ *Cass. pen., sez. V, 21 novembre 2007, n. 46828*

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, **l'adempimento dell'iscrizione della notizia di reato**

richiamato dalla regola suppletiva di cui all'art. 9, comma terzo, c.p.p. **deve intendersi in senso rigorosamente formale**, e deve pertanto essere apprezzato in relazione alla specifica ipotesi criminosa oggetto di iscrizione e non anche in relazione all'eventuale più ampio contenuto della denuncia pervenuta all'ufficio del pubblico ministero, dal momento che il pubblico ministero non ha l'obbligo di iscrivere quelle informazioni che «prima facie» non mettano in evidenza elementi indiziari, ma meri sospetti. ■ *Cass. pen., sez. VI, 4 maggio 2006, n. 33435*

Il luogo di consumazione del reato di cui all'art. 14, comma quinto-ter, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 (**permanenza in Italia senza giustificato motivo in violazione dell'ordine del questore di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio**) è quello in cui si trova lo straniero colpito dal provvedimento di espulsione nel momento in cui scade il predetto termine; sicché, ai fini della determinazione della competenza per territorio, qualora si tratti di luogo non conosciuto, sono applicabili le regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p. e, in particolare, quella prevista dal comma terzo, secondo cui giudice competente a conoscere del processo è quello del luogo nel quale ha sede l'ufficio del P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro degli indagati. ■ *Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2005, n. 9411, conf. Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2004, n. 23197*

In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), a causa della **difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati** finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati e della complessità della stessa struttura organizzativa del sodalizio criminale, deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p., compreso quello che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (nel caso di specie, si trattava di un'organizzazione complessa, formata da più gruppi criminali, alcuni operanti all'estero). ■ *Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2004, n. 17636*

■ 5. Reati connessi e associativi.

Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 c.p.p. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con **reato singolo** - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui. ■ *Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2010, n. 40825*

Qualora si proceda per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi, una volta accertata l'impossibilità di determinare il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del delitto associativo, per il quale è prevista l'applicazione delle regole derogatorie della competenza stabilite nell'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., al fine di individuare il giudice competente non si può fare applicazione "tout court" delle regole suppletive indicate nell'art. 9, comma 3, stesso codice, con la conseguente determinazione della "vis attractiva" del **giudice distrettuale** anche su reati originariamente sottratti alla sua competenza, ma si deve tenere conto del luogo di consumazione dei reati via via meno gravi, e solo quando quest'operazione non approdi ad alcun risultato utile, far ricorso alle predette regole suppletive. (Fattispecie in tema di procedimento "de libertate"). ■ *Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2010, n. 27561*

La competenza per territorio nei procedimenti per uno dei reati associativi indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. e per reati connessi, ove non sia possibile individuare il luogo di costituzione dell'associazione criminosa, si determina tenendo conto del luogo di commissione dei reati connessi, in ordine di **decrescente gravità**. ■ *Cass. pen., sez. I, 19 maggio 2010, n. 24181*

Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una "vis attractiva" anche su quella degli altri, sempre che ne sia

accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli art. 8 e 9, comma 1, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il **principio costituzionale della "naturalità" del giudice**, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel "*locus commissi delicti*". (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. art. 9, comma 1, e decimo, comma 3, c.p.p., ritenendo del tutto irrilevante che il sequestro del tabacco importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). ■ *Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2010, n. 13929*

■6. Reato permanente.

In caso di reato permanente, quando è **ignoto** il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 c.p.p. (Nella specie, in relazione al reato di **detenzione di sostanza stupefacente** trasportata su di un autotreno, la Corte ha escluso la competenza territoriale dell'A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all'estero, doveva applicarsi l'art. 9 c.p.p., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio dello Stato). ■ *Cass. pen., sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 8665*

Il reato di **ingiustificata inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio dello Stato**, impartito dal questore allo straniero espulso, ha natura permanente, sicché, ai fini delle determinazioni della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo in cui si trova lo straniero alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per l'ottemperanza e, qualora tale luogo non sia conosciuto, devono trovare applicazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p. (Nel caso di specie, la competenza per territorio è stata riconosciuta in capo al giudice del luogo in cui era stato accertato il reato con l'arresto dello straniero, trattandosi del luogo dove aveva sede l'ufficio del P.M. che per primo aveva iscritto la notizia nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.). ■ *Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2009, n. 27676*

Il reato di **ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato** ha natura permanente, sicché, ai fini delle determinazioni della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo in cui si trova lo straniero alla scadenza del termine di cinque giorni stabilito per l'ottemperanza e, **qualora tale luogo non sia conosciuto**, devono trovare applicazione i criteri suppletivi previsti dall'art. 9 c.p.p. (Nel caso di specie, la competenza per territorio è stata riconosciuta in capo al giudice del luogo in cui è stato accertato il reato con l'arresto dello straniero). ■ *Cass. pen., sez. I, 26 febbraio 2008, n. 11287*

■7. Reato abituale.

Il delitto di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260, D.lg. 3 aprile 2006, n. 152) è reato abituale in quanto è integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie. (Nella specie la Corte, nel rigettare un'eccezione di incompetenza territoriale, ha precisato che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile). ■ *Cass. pen., sez. III, 3 novembre 2009, n. 46705*

■8. Casistica: ricettazione ...

In tema di competenza per territorio, per il reato di **ricettazione**, qualora non possa determinarsi il **luogo in cui è stato commesso il reato**, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. IV, 17*

settembre 2010, n. 36819

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel **luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa**. ■ *Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2009, n. 42423*

■8.1. ... truffa on line ...

Il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line", in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, **si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma** e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione. ■ *Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2023, n. 10570*

■8.2. ... arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora ...

Al fine della determinazione della competenza territoriale per il reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (arbitrario allontanamento del sorvegliato speciale dal luogo di dimora), che ha **carattere istantaneo**, occorre aver riguardo al Comune in cui il sorvegliato speciale si reca arbitrariamente, allontanandosi da quello in cui gli è fatto obbligo di soggiornare, non potendosi far riferimento né al luogo nel quale egli viene trovato e nell'assenza di elementi di prova idonei a identificare il luogo di consumazione come sopra indicato, deve farsi ricorso dalle regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2009, n. 17354*

■8.3. ... reati associativi ...

Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al **reato di competenza distrettuale**; qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, **in ordine di decrescente gravità**, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai **criteri suppletivi** indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice. ■ *Cass. pen., sez. II, 8 marzo 2016, n. 11692*

■8.4. ... e tributari.

Nel caso di competenza per connessione, laddove non sia possibile individuare, a norma degli articoli 8 e 9, comma 1, c.p.p., il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza per territorio determinata dalla connessione spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra i restanti e solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'articolo 9, commi 2 e 3, c.p.p. Tali criteri, *mutatis mutandis*, vanno applicati anche in relazione all'individuazione della competenza per territorio derivante da connessione tra **reati tributari** (nella specie, il reato più grave di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000 era stato ritenuto commesso in luogo ignoto e si doveva fare riferimento ai meno gravi reati di natura dichiarativa di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, per i quali la regola attributiva della competenza per territorio è quella prevista dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000, correlata all'individuazione del giudice del domicilio fiscale, che, per le società, coincide con la sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell'ente). ■ *Cass. pen., sez. III, 1° marzo 2022, n. 14537*

Art. 10 Competenza per reati commessi all'estero ⁽¹⁾

[1]. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [42 c.p.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [43 c.c.], dell'arresto [380 s.] o della consegna [720 s.] dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi [16].

[1-bis]. Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1 ⁽²⁾.

[2]. In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato [330 s.] nel registro previsto dall'articolo 335 ⁽³⁾.

[3]. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

⁽¹⁾ V. in tema di crimine organizzato transnazionale la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite ratificati con l. 16 marzo 2006, n. 146.

⁽²⁾ Comma inserito dall'art. 6, comma 3, lett. a) del d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con mod., in l. 14 luglio 2016, n. 131; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

⁽³⁾ L'art. 6, comma 3, lett. b) num 1) del d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con mod., in l. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la sostituzione della parola «Se» con le seguenti: «In tutti gli altri casi, se»; l'art. 6, comma 3, lett. b) num. 2) del d.l. 16 maggio 2016, n. 67, conv., con mod., in l. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto la sostituzione delle parole «nel comma 1» con le seguenti: «nei commi 1 e 1-bis»; a norma del comma 4 del medesimo articolo le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

SOMMARIO ■1. Reato commesso interamente all'estero. ■2. Luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. ■3. Reato commesso in parte all'estero. ■4. Competenza per connessione. ■5. Accertamento. ■6. Casistica: corruzione ... ■6.1. ... e cessione e vendita di sostanze stupefacenti.

■1. Reato commesso interamente all'estero.

In tema di competenza per reati commessi all'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 10 comma 1 c.p.p., **non sussiste equipollenza tra esecuzione dell'ordine di accompagnamento e arresto**. La norma, così come, quanto ai concetti di residenza, dimora e domicilio, rinvia evidentemente alle norme del c.c. (art. 43 ss.), allo stesso modo, quanto all'arresto e alla consegna, rinvia a quelle del codice di procedura penale, le quali distinguono nettamente tra arresto e consegna. Trattasi cioè di nozioni assunte dalla norma nel loro peculiare significato tecnico-giuridico, che non vi è ragione di estendere a situazioni consimili, avendo il legislatore inteso utilizzare una pluralità di succedanei criteri di collegamento, talché non sussistendo nella legge alcuna lacuna, non v'è necessità di colmarla in sede interpretativa. ■ *Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1995, n. 3624*

■2. Luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.

In tema di reati commessi all'estero, il criterio di determinazione della competenza per territorio del giudice del **luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato**, di cui all'art. 10, comma secondo, cod. proc. pen., è **residuale** e opera solo se non è possibile determinare la competenza in nessuno degli altri modi indicati nel primo comma della medesima norma. (Fattispecie nella quale la S.C. ha applicato il criterio del luogo di arresto con riferimento ad imputato sottoposto a fermo in data successiva a quella di iscrizione della notizia di reato da parte di Autorità Giudiziaria di altro circondario). ■ *Cass. pen., sez. I, 16 dicembre 2014, n. 974*

In tema di competenza per reati commessi all'estero, rientra tra i casi di impossibilità di determinazione della competenza nei modi indicati dall'art. 10, comma 1, c.p.p., con conseguente attribuzione della cognizione al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del p.m. che ha provveduto per primo all'iscrizione della notizia di reato, l'ipotesi di commissione del reato da parte di imputati residenti in Italia e all'estero. (Fattispecie di **riciclaggio commesso nella Repubblica di San Marino**). ■ *Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2010, n. 44583*

■3. Reato commesso in parte all'estero.

Qualora si proceda per reato associativo che rientri nel novero di quelli indicati nell'art. 51, comma 3 bis c.p.p., e per reati connessi, la competenza territoriale per il primo esercita una

“vis attrattiva” anche su quella degli altri, sempre che ne sia accertato il luogo di consumazione, sulla base delle regole stabilite negli art. 8 e 9, comma 1, c.p.p. o, quando sia impossibile la loro applicazione, in base a quelle del successivo art. 16, potendosi far ricorso ai criteri sussidiari indicati nei commi secondo e terzo del citato art. 9 solo in via residuale, allorché non possano trovare applicazione quei parametri oggettivi che, garantendo il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione di almeno uno degli episodi che costituiscono la vicenda criminosa, meglio assicurano il principio costituzionale della “naturalità” del giudice, come fisiologica allocazione del processo, fin quando e dove possibile nel “locus commissi delicti”. (Nella specie, relativa a procedimento per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e., risultando che il sodalizio criminoso operava, oltre che in territorio cinese, nella città di Brescia, dove risiedevano gli organizzatori stranieri dei traffici illeciti, la Corte ha dichiarato la competenza dell'a.g. bresciana, sulla base del comb. disp. art. 9, comma 1, e decimo, comma 3, c.p.p., ritenendo del tutto irrilevante che il **sequestro del tabacco** importato dall'organizzazione fosse avvenuto nel porto di Gioia Tauro). V. Corte cost., 21 aprile 2006 n. 168. ■ *Cass. pen., sez. I, 17 marzo 2010, n. 13929*

■4. Competenza per connessione.

La competenza per connessione **opera** anche tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia. (Fattispecie relativa a reati di detenzione e importazione di stupefacenti, commessi all'estero ma connessi ad analoghi reati realizzati in Italia nell'ambito dell'attività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). ■ *Cass. pen., sez. I, 18 marzo 2008, n. 14666*

I criteri di cui all'art. 10 c.p.p. per determinare la competenza territoriale nel caso di reato commesso all'estero, **possono essere utilizzati solo nel caso di unico reato commesso all'estero da una pluralità di imputati ovvero di più reati tutti commessi all'estero**. Ove sussista invece connessione tra reati commessi nel territorio dello Stato e reati commessi all'estero, in osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, la competenza va determinata in relazione al luogo del commesso reato, avendo riferimento ex art. 16 c.p.p. al più grave dei reati connessi che sia stato realizzato nel territorio dello Stato e, qualora tale luogo non sia determinabile, in base allo stesso criterio riferito al reato immediatamente meno grave. (In motivazione la Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie, stante la eadem ratio, il principio già affermato in tema di competenza interna per connessione). ■ *Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2000, n. 4089*

■5. Accertamento.

Ai fini delle valutazioni in ordine alla competenza per territorio, il giudice deve tenere conto, attraverso l'esame di tutti gli atti disponibili, degli elementi informativi che consentono di ricostruire, con sufficiente determinazione spazio-temporale,

alcuni frammenti della condotta, se pure nell'imputazione questi siano genericamente descritti per mezzo di espressioni imprecise quanto all'indicazione del tempo e del luogo di loro commissione. (Fattispecie in cui la Corte, in relazione all'imputazione di corruzione in parte commessa all'estero, ha affermato l'erroneità del ricorso al criterio della primigenia iscrizione nel registro delle notizie di reato, risultando dagli atti che erano stati effettuati in Roma alcuni pagamenti corruttivi in denaro contante, genericamente evocati dall'imputazione con il riferimento, oltre che a pagamenti per mezzo di **bonifici bancari all'estero**, a «continue erogazioni in denaro contante» non meglio localizzate e temporalmente definite, fatto questo che avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, e dell'art. 9, comma primo, c.p.p., il ricorso al criterio prevalente dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione). ■ *Cass. pen., sez. VI, 30 novembre 2006, n. 40249*

■6. Casistica: corruzione ...

Nel delitto di corruzione, allorché all'accordo illecito segua la corresponsione del compenso, il luogo di consumazione del reato va identificato in quello nel quale tale compenso viene materialmente corrisposto. (Fattispecie in tema di competenza territoriale, in relazione alla quale la Corte, preso atto che la **dazione del compenso era avvenuta all'estero** con

destinazione finale in Italia, ha ritenuto che, ai fini dell'individuazione del giudice competente, dovesse operare l'art. 10, comma 3, c.p.p. e, in definitiva, che dei criteri suppletivi dettati in ordine successivo dal precedente art. 9 correttamente fosse stato utilizzato quello residuale indicato nel suo comma 3). ■ *Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 13619*

■6.1. ... e cessione e vendita di sostanze stupefacenti.

Poiché il reato di cessione e di vendita di sostanze stupefacenti si perfeziona attraverso la formazione del consenso sulla qualità e la quantità della sostanza e sul prezzo, e **non richiede l'effettivo trasferimento del possesso**, sussiste la giurisdizione del giudice italiano se il consenso fra le parti si sia formato in Italia, indipendentemente dal luogo di definitiva destinazione della droga. (In motivazione la Corte ha precisato che l'applicazione del principio consensualistico - lungi dal costituire un'indebita applicazione di regole civilistiche - si armonizza con gli impegni internazionali volti alla repressione del traffico organizzato di stupefacenti ed alla persecuzione delle organizzazioni criminali che agiscono in tale campo, le quali possono avvalersi dei moderni mezzi di trasferimento di capitali per concludere transazioni illecite, indipendentemente dalla consegna materiale della droga e del denaro). ■ *Cass. pen., sez. VI, 19 novembre 1993, n. 2686*

Art. 11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1)

[1]. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello determinato dalla legge [1 att.] (2).

[2]. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

[3]. I procedimenti connessi [12] a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 l. 2 dicembre 1998, n. 420, con effetto, ai sensi del successivo art. 81, dal 17 dicembre 1998, per i procedimenti relativi a reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, pubblicata in G.U. 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo dell'articolo recitava: «1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello più vicino, salvo che in tale distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. 2. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1». La Corte cost., con sentenza n. 390 del 1991, aveva dichiarato incostituzionale l'ultimo comma di questo articolo.

(2) V. tabella riportata in nota all'art. 1 disp. att.

SOMMARIO ■1. Natura giuridica. ■2. Finalità. ■3. Rilevanza: fase processuale. ■4. Ambito di applicazione oggettivo. ■5. Ambito di applicazione soggettivo. ■5.1. Esperti. ■5.2. Giudici onorari. ■6. Presupposti: esercizio delle funzioni. ■7. Magistrato persona offesa o danneggiata dal reato. ■7.1. Costituzione di parte civile. ■8. Cessazione dell'esercizio delle funzioni. ■9. Procedimenti connessi.

■1. Natura giuridica.

La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha **natura funzionale, e non semplicemente territoriale**, derogando ai normali meccanismi in materia ogni qual volta si verifici il trasferimento del magistrato nella sede del giudice già individuata in base all'art. 11, comma primo, c.p.p., con conseguente rilevanza del vizio, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui, nelle more tra il giudizio di primo e di secondo grado, un magistrato era stato trasferito presso la sede giudiziaria nella quale si doveva celebrare il processo in cui egli era persona offesa dal reato). ■ *Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2008, n. 16984, conf. Cass. pen., Sez. Un., 15 dicembre 2004, n. 292*

La competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti

riguardanti i magistrati ha natura di **competenza funzionale** e non già territoriale, di guisa che può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Vedi Corte cost., sentenza n. 51 del 1998). ■ *Cass. pen., sez. VI, 3 ottobre 2003, n. 43499*

La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura di competenza funzionale e non di competenza per territorio. Essa pertanto **può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio**, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 21, comma 1, c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 2003, n. 45248*

La **speciale competenza** stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati ha natura non di competenza funzionale ma di competenza per territorio. Essa non può pertanto essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491 c.p.p., neppure se la possibilità di proporre l'eccezione sorga successivamente nel corso del dibattimento. (Vedi Corte cost., sentenze n. 381 del 1999 e n. 521 del 1991). ■ *Cass. pen., sez. VI, 26 ottobre 1999, n. 9834*

La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, c.p.p. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha **natura di competenza per territorio** ed è, pertanto, assoggettata alla disciplina prevista per quest'ultima. Di conseguenza essa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro